

ORDINANZA N. 225

Oggetto: CHIUSURA TEMPORANEA DELLA STRADA IN FRAZ. SINGLIN DI SOTTO PER LAVORI DI SOSTITUZIONE IDRANTE.

IL SINDACO

Richiamata l'autorizzazione dell'U.D.C.V.M.C. Prot. n. 0011491 del 21/11/2019 che autorizzava a procedere ai lavori di sostituzione idrante e della relativa condotta di allaccio in loc. Singlin di Sotto a Valtournenche (AO);

Attesa la necessità di procedere ai lavori di cui sopra che comportano interventi sul sedime della strada comunale de qua da parte della Società dell'Acqua Potabile srl la cui esecuzione in sicurezza comporta la **chiusura temporanea della strada comunale in fraz Singlin di Sotto a partire dalle ore 08:00 di lunedì 20/07/2020** fino a ultimazione dell'intervento della durata stimata in giorni Naturali consecutivi 12;

Vista la richiesta n. 901 del 15/07/2020 da parte della Ditta incaricata nella persona del Sig. Albert Brean, pervenuta a mezzo mail in data 15/07/2020, con la quale la stessa si impegna ad eseguire i lavori a partire dal 20/07/2020 per i 12 gg. naturali consecutivi e comunque fino a fine lavori, garantendo le norme di sicurezza, il passaggio degli abitanti del villaggio- a piedi e con gli autoveicoli- verso/dalle proprie abitazioni- garantendo la normale circolazione e, comunque sempre, **in caso di necessità relativamente ai mezzi di soccorso-**;

Visti gli art. 5 comma 3, 6 e 7 del "Nuovo Codice della Strada", emanato con D.lg. 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il "Regolamento d'esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;

ORDINA

1) la **temporanea chiusura della strada comunale del villaggio di Singlin di Sotto a partire da lunedì 20/07/2020 per i 12 giorni naturali consecutivi e, comunque, fino a fine dei lavori di sostituzione idrante e della relativa condotta di allaccio** da parte della ditta Società Acqua Potabile srl la quale ha formalmente garantito le norme di sicurezza, il passaggio degli abitanti del villaggio- a piedi e con gli autoveicoli- verso/dalle proprie abitazioni- garantendo la normale circolazione e, comunque sempre, **in caso di necessità relativamente ai mezzi di soccorso-**;

2) Autorizza la sosta dei veicoli in uso al cantiere, in deroga agli eventuali divieti esistenti;

- 3) Il personale di cui all'art. 12 del C.d.S., emanato con D.Lgs. n°285 del 30/04/92, è incaricato della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
- 4) Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli art. 6 e 7 del Codice della Strada;
- 5) Ai sensi dell'art.3 comma 4, art.5 comma 3, della L. 07/08/90 n°241, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 06/12/71 n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o violazioni di Legge, entro 60 giorni della pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale d'Aosta;
- 6) In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere posto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/92.

LA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI DOVRÀ:

- 1 Provvedere alla posa di idonea segnaletica stradale di avviso e preavviso. **I divieti di transito e sosta dovranno essere posti almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori;**
- 2 Osservare le vigenti norme in materia di antinfortunistica, con particolare attenzione alle protezioni poste a mezzi, scavi, materiali che impediscano lo spargimento di detriti, liquidi e/o polveri sul manto stradale e aree di pubblica fruizione;
- 3 Nelle ore notturne dotare la recinzione dell'occupazione nel piazzale delle apposite lanterne con luce rossa fissa. Sono vietati i dispositivi a fiamma libera;
- 4 Dovrà essere garantita la sicurezza pubblica e, in particolare, il transito pedonale e veicolare delle persone residenti **e comunque sempre il passaggio immediato dei mezzi di soccorso**, che si devono recare nella zona. Qualora non fosse possibile garantire il transito dei pedoni, dovranno essere individuati dei percorsi alternativi, ed inoltre avvisare le persone residenti;
- 5 Al termine dei lavori dovrà provvedere al **regolare ripristino dello stato dei luoghi** con la rimozione di tutti gli ostacoli, depositi e/o detriti che vengano a trovarsi sul manto stradale e/o area ad uso pubblico.

Valtournenche, il 15/07/2020

**Sottoscritta dal Sindaco
(MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE)
con firma digitale**